



PROT. 1055 DEL 3 MARZO 2017

OGGETTO: Art.59 della l.r. 24/2015 "Codice del commercio": Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: Commercio elettronico

Un Comune pone un quesito inerente l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante commercio elettronico. Il Comune precisa che il richiedente, nella SCIA, dichiara di non avere alcun magazzino ma di prelevare i prodotti da spedire direttamente dal magazzino del fornitore (produttore) e di consegnarli direttamente allo spedizioniere per l'invio al cliente che ne ha richiesto il prodotto *on line*. Il richiedente, pertanto, dichiara, di non essere soggetto a presentazione di alcuna DIA sanitaria.

Nella nota che si riscontra il Comune aggiunge che il richiedente, a conferma di quanto sopra riferito, precisa che la relativa modulistica (citata genericamente come "modello 2") non contiene alcun riferimento ai magazzini, né tale obbligo è richiamato all'articolo 59 della l.r. 24/2015 "Codice del commercio" o all'articolo 71 del d.lgs 59/2010.

Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sull'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 24/2015 che così definisce il commercio al dettaglio: "*l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione*". Il commercio elettronico deve considerarsi incluso nelle "*altre forme di distribuzione*" e, pertanto, è assoggettato alle disposizioni e ai requisiti previsti dal Codice regionale, inclusi quelli previsti per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.

A conferma di ciò si richiama l'attenzione sulla modulistica corretta da usarsi:

Mod. COM 9, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47/2011, che espressamente prevede l'indicazione del deposito. La modulistica è reperibile anche sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione dedicata alla modulistica del commercio.

Si precisa altresì che, qualora l'attività consista soltanto nella ricerca di possibili acquirenti e nella conclusione di contratti per conto di terzi, la stessa non rientra nella definizione sopra richiamata di attività commerciale, ma può essere inclusa in quella di "*agenzia*" non assoggettata alle disposizioni del commercio, ma subordinata alle relative disposizioni di legge.